



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati

dott. Mariavittoria Papa

Presidente rel. est.

dott. Maria Gallo

Consigliere

dott. Nicoletta Giammarino

Consigliere

all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 comma 4 del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 e successive proroghe e modificazioni e della camera di consiglio del 21/11/2022 ha pronunciato in grado di appello la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3110 dell'anno 2020

TRA

TANIAFRANCESCA DI IORIO n. il 13.1.1992 in S. Giorgio a Cremano – DRITFR92A53H892M -rappresentata e difesa, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dagli avv. LOREDANA SCARPATI e GIANLUCA MAZZA presso lo studio dei quali, in NAPOLI alla VIA REGGIA DI PORTICI n. 69, è elettivamente domiciliata

APPELLANTE

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona di Antonio Cristofaro nella qualità di procuratore speciale per atto per Notaio De Luca del 25/2/2021, rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. Carlo Palumbo presso lo studio del quale, in NAPOLI alla VIA DEI FIORENTINI n. 21, è elettivamente domiciliato

APPELLATO

NONCHE'

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE -I.N.P.S.- in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore – anche quale procuratore speciale della S.p.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS -S.C.C.I. - in persona del legale rappresentante pro tempore in virtù di procura del 3.07.2014 per notar Laura Mattielli,

Rep. 37521, entrambi rappresentanti e difesi, giusta procura generale alle liti per notar dott. Paolo Castellini del 21/07/2015, dall'avv. Anna di Stefano unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale INPS in Napoli alla Via Alcide De Gasperi, n.55

APPELLATO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 21/12/2020, TANIAFRANCESCA DI IORIO ha proposto appello avverso la sentenza pronunciata in data 23/06/2020 con la quale il Tribunale di Napoli – Giudice del lavoro - aveva rigettato la opposizione avverso gli avvisi di addebito nn.° 37120120015047618, 37120130004683555, 37120130008635348 notificati dall'I.N.P.S. per contributi asseritamente non versati.

Ha dedotto che, con la gravata sentenza, era stata rigettata la eccezione di prescrizione dei crediti azionati dall'Istituto considerando, quale atto interruttivo, l'intimazione di pagamento del dicembre 2017. Il primo Giudice, tuttavia, aveva omesso di considerare che l'Agenzia delle Entrate aveva depositato il detto documento irritualmente dopo la scadenza del termine perentorio di cui all'art. 416 c.p.c..

In altri termini, erroneamente, con la gravata sentenza, non si era valutata la decadenza dalla prova documentale derivata dalla tardiva costituzione in giudizio dell'agenzia per la riscossione.

Con il secondo motivo di appello ha evidenziato che il primo Giudice aveva omesso di esaminare le eccezioni ritualmente sollevate da essa opponente ed in particolare quella relativa alla omessa notificazione degli avvisi di addebito.

Concludeva, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata la nullità dei titoli azionati, con vittoria delle spese del doppio grado.

Ricostituito il contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni ha eccepito la inammissibilità ed infondatezza del gravame evidenziando come, nel processo del lavoro, al fine dell'accertamento della verità materiale, il Giudice può esercitare discrezionalmente i propri poteri istruttori.

Ha, pertanto, concluso per la conferma della sentenza impugnata.

Si è costituito, altresì, l'I.N.P.S. riproponendo la eccezione di difetto di interesse alla impugnazione dell'estratto di ruolo ed evidenziando la rituale notifica dell'avviso di addebito cui non era seguito alcun atto della procedura di riscossione.

Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'appello, vinte le spese.

All'esito della trattazione scritta disposta ex art. 221 del D.L. 34/2020 e successive modifiche ed integrazioni, la causa è stata decisa con separato dispositivo.

L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.

Sostiene, infatti, la Di Iorio, con il primo motivo, la erroneità della gravata sentenza poiché il rigetto della eccezione di prescrizione sollevata da essa appellante era fondato sulla irrituale produzione documentale effettuata dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione in violazione del dettato dell'art. 416 c.p.c..

La censura non può essere condivisa.

Come è noto, l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (cfr. Cass. sez. VI, 22/04/2022, n.12900).

Nel caso che qui ne occupa, dunque, l'esercizio dei poteri istruttori può ritenersi ampiamente giustificato dalla esigenza di accertamento della verità materiale.

Neppure, poi, può considerarsi fondato il secondo motivo di appello con il quale si ascrive alla gravata sentenza la omessa valutazione delle ulteriori eccezioni sollevate dalla Di Iorio.

La domanda proposta dalla odierna appellante, infatti, era diretta unicamente a sentire accertare la estinzione dei crediti contributivi per il decorso del termine di prescrizione alla luce della omessa notifica degli avvisi di addebito.

La prova, ritualmente offerta dall'I.N.P.S. fin dal deposito della memoria di costituzione, della notificazione degli avvisi medesimi esimeva, dunque, il primo Giudice dall'esame di qualsivoglia altra doglianza ed anche dalla valutazione della fondatezza della eccezione di prescrizione riferita ad epoca successiva alla notificazione, non sollevata dalla difesa della Di Iorio.

La gravata sentenza, pertanto, deve essere confermata.

Le spese del grado, tuttavia, considerato il perdurante contrasto interpretativo in ordine alla ammissibilità della mera opposizione al ruolo esattoriale, possono rimanere compensate tra le parti.

Sussistono, per quanto di competenza di questo Collegio, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M.

La Corte così provvede:

- rigetta l'appello;
- compensa interamente tra le parti le spese del grado;
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002.rigetta l'appello; ;

In Napoli, il 21/11/2022

Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa